

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3473

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MODIGLIANI

Norme in materia di stato giuridico del personale scientifico
e tecnologico degli enti di ricerca

Presentata il 10 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non nasce da esigenze corporative di parte, ma corrisponde all'interesse generale di promuovere lo sviluppo immateriale del nostro Paese, senza costi finanziari per la collettività, istituendo un quadro di norme intese a promuovere la qualità della ricerca collegata all'indipendenza scientifica del ricercatore.

Siamo consapevoli che una qualità eccellente deve caratterizzare la ricerca, sia essa pubblica o privata, fondamentale o strumentale, nazionale od internazionale. Senza elevata qualità la ricerca scientifica non contribuisce all'affermazione internazionale del Paese ma diviene, nel migliore dei casi, una forma di istruzione permanente o, nei casi peggiori, un'area di disoccupazione intellettuale assistita o

persino di sottogoverno. Siamo anche consapevoli che condizione necessaria per la qualità della ricerca scientifica sia la elevata qualità degli addetti e specialmente dei ricercatori e dei tecnologi. Infatti, l'elemento cruciale per la qualità della ricerca è il livello del capitale umano dei ricercatori che richiede lunghi periodi di formazione ed investimenti pluriennali; si tratta di un capitale raro, di lunga formazione e non facilmente spostabile da una specializzazione ad un'altra. La precipua preziosità del capitale umano dei ricercatori impone una programmazione di medio-lungo periodo della ricerca scientifica che deve essere protetta dalle oscillazioni congiunturali che potrebbero disperdere o rendere inutilizzabili il capitale umano formato in molti anni di preparazione.

L'eccellenza della qualità della ricerca si caratterizza per una duplice afferenza: a chi eccelle in qualità ed anche, di riflesso, all'intero Paese.

Il carattere non univoco e non interamente divisibile della eccellenza nella qualità fanno di questa un bene collettivo che coinvolge, nel medio periodo, l'interesse di un intero settore e, nel lungo periodo, l'interesse pubblico. In particolare, il bene collettivo dell'eccellenza nella qualità è il risultato di azioni collettive che operano nel medio-lungo periodo. Si può sostenere che la qualità sia un indicatore sintetico di efficienza del sistema e si può sottoscrivere la tesi del professor Sylos Labini per il quale « in fondo quel che conta è l'efficienza del sistema, la quale può essere perseguita o attraverso il mercato, quando questo si autoregola, ovvero attraverso regole trasparenti, stabilite democraticamente e che imitino i meccanismi di mercato ».

Le regole trasparenti indicate nella presente proposta di legge cercano di imitare i meccanismi del mercato ai fini del perseguimento della qualità totale nel settore della ricerca pubblica.

L'ottimizzazione dell'azione collettiva impone di individuare un sistema di incentivi idoneo ad ottenere la collaborazione di soggetti razionali adeguati a partecipare ad una impresa comune di ricerca di qualità.

Nei Paesi industriali, caratterizzati da poche imprese di dimensione tale da consentire investimenti ingenti e di lunga durata nella qualità e nella innovazione tecnologica, una strategia pubblica per incentivare la ricerca dell'elevata qualità e dell'innovazione tecnologica è meno urgente di quanto sia nei Paesi come l'Italia caratterizzati da una moltitudine di medie e piccole imprese le quali, se non si consorziano, non raggiungono la massa critica per fare ricerca di qualità.

Nella situazione italiana, una strategia per incentivare la ricerca scientifica e tecnologica di qualità può coincidere con un disegno di sviluppo del Paese e di monitoraggio della politica industriale adatta ad

un Paese avanzato e coerente con il disposto della legge n. 317 del 1991 per la piccola e media industria e con le recenti dichiarazioni del ministro Colombo al Parlamento a favore di una strategia politica che persegua l'integrazione sinergica tra politica della ricerca e politica industriale ai fini dello sviluppo strutturale e di medio periodo del Paese, impegnato sulle tecnologie critiche e determinanti per incentivare la competitività e la qualità totale delle imprese italiane.

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che l'eccellenza della qualità è la sfida per lo sviluppo dei sistemi-paese più avanzati, sia quelli fondati su una economia industriale di grandi imprese, sia quelli ricchi di una molteplicità di piccole e medie imprese industriali o di servizi innovativi. Infatti, l'elevata qualità, determinando il successo dei settori che sono esposti alla concorrenza internazionale e che risultano trainanti per l'affermazione economica del Paese, è alla base dello sviluppo dei sistemi-paese più avanzati. E l'innovazione vincente per lo sviluppo del Paese si fonda sulla ricerca di qualità che deve essere prontamente tradotta in processi e prodotti, in qualità ed organizzazione.

Una politica della ricerca scientifica e tecnologica attenta alla qualità ed allo sviluppo del Paese appare tanto più urgente quanto più l'Italia è in ritardo, in questo campo, rispetto agli altri Paesi avanzati, anche in considerazione del rischio che, nel lungo termine, la compressione della ricerca faccia perdere i mercati internazionali, faccia esportare capitali per acquistare brevetti lasciando inutilizzate le migliori potenzialità intellettuali italiane.

L'Italia è povera di materie prime materiali ma ricca di materia grigia e di giovani istruiti che, impegnati nella ricerca e guidati dagli scienziati di alto livello, che non mancano nel nostro Paese, potrebbero divenire ricercatori di livello internazionale capaci di esportare brevetti e tecnologie che adesso l'industria italiana è costretta ad importare dall'estero pagandole con valuta pregiata.

La ricerca « strategica » per lo sviluppo immateriale caratterizza le società ricche e complesse, interessate da mutamenti strutturali rapidi e profondi i quali richiedono che le scelte pubbliche strategiche per il Paese siano preparate da ricerche scientifiche tese ad individuare le interrelazioni e prevedere le ricadute di lungo periodo delle diverse possibili scelte collettive. La ricerca strategica, a differenza di quella di base e di quella applicata, non trova mercato tra i privati (siano essi soggetti economici che usano i brevetti oppure studenti che accrescono il proprio capitale umano con conoscenze fondamentali) e, pertanto, per il carattere strategico che assume nello sviluppo socio-economico e istituzionale del Paese, tale ricerca non può non essere finanziata dal Parlamento e dal Governo del Paese. Infatti la ricerca che si svolge negli enti pubblici di ricerca è a finanziamento pubblico e l'impegno pubblico nella ricerca strategica è un riconoscimento della sua utilità collettiva ed una presa d'atto della centralità della ricerca nello sviluppo economico e nella qualità della vita del Paese.

Infatti quanto più una società diviene complessa, articolata e ricca, tanto più la direzione della stessa comporta che le scelte dei responsabili politici democraticamente eletti siano preparate da documentazione tecnica e da analisi scientifiche idonee ad indicare al decisore pubblico le interrelazioni, le ricadute e gli effetti moltiplicativi nel lungo periodo delle diverse possibili soluzioni studiate nel quadro di possibili scenari alternativi.

Ma l'impegno pubblico nella ricerca scientifica e tecnologica non può essere solo di natura finanziaria ma deve essere anche di natura « normativa » al fine di garantire la qualità della ricerca e la professionalità dei ricercatori e dei tecnologi.

Il capitale umano dei ricercatori ha la caratteristica del « bene intangibile » libero da limiti che vincolano i beni materiali (il possesso da parte di alcuni esclude quello da parte di altri perché crea effetti di ingorgo e di possesso). Il bene intangibile del capitale umano e del livello di

qualità dei ricercatori ha un « effetto di moltiplicatore sociale » positivo che si estende con ricadute positive ad altri soggetti e, nel medio periodo, sullo sviluppo e sulla qualità della vita.

La selezione molto rigorosa sulla qualità della produzione scientifica è condizione necessaria affinché il capitale umano dei ricercatori dia risultati di eccellenza in un ambiente di lavoro con certezza ed autonomia di conduzione della ricerca. Queste condizioni di lavoro possono derivare da uno stato giuridico garantito per legge; inoltre, uno stato giuridico favorirebbe la mobilità dei ricercatori tra ricerca fondamentale, applicata o strategica, ed anche tra ricerca nazionale ed internazionale, consentendo pure l'autonomia da cogestioni extrascientifiche che vanificano la qualità e l'utilità della ricerca.

La relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) « *Esame della politica scientifica e tecnologica dell'Italia* » del 1991, segnala la insufficiente mobilità e certezza di valutazione dei singoli come i punti deboli dell'organizzazione della ricerca italiana e suggerisce di: « ridurre l'influenza politica su alcune decisioni ». Secondo l'OCSE: « l'Italia rischia di essere fortemente penalizzata se continua a scegliere la dirigenza industriale ed universitaria secondo l'affiliazione politica piuttosto che secondo il criterio scientifico e professionale ». La relazione segnala che l'assenza di qualificate e obiettive strutture di valutazione può favorire gli sprechi del pubblico denaro ed i processi per i quali la produzione di ricerca scientifica di qualità diviene residuale rispetto alla distribuzione di commesse e contratti.

Si ritiene che la garanzia della qualità della ricerca comporti due condizioni: la selezione dei ricercatori sulla base della loro produzione scientifica documentata e vagliata da commissioni giudicatrici elette per la loro eccellenza ed inoltre la garanzia dell'indipendenza ed autonomia del ricercatore nella conduzione del suo lavoro. Si tratta delle condizioni che potrebbero discendere dalla definizione per legge di uno stato giuridico del ricercatore.

La presente proposta di legge, che non comporta costi finanziari, si propone di garantire l'uso ottimale dei fondi pubblici destinati alla ricerca anche disciplinando le carriere scientifiche, per le quali appare utile:

— garantire una selezione fatta sul merito scientifico documentato da titoli certi e vagliato da commissioni di « pari » indipendenti e di massimo prestigio scientifico;

— equiparare e definire per legge lo stato giuridico e le carriere di tutto il personale scientifico degli enti;

— permettere forme di mobilità temporanea del personale scientifico all'interno del sistema della ricerca rendendo possibile la partecipazione dei ricercatori degli enti e dei docenti universitari alla progressione in carriera del personale scientifico delle due reti della ricerca.

La strategia della presente proposta di legge è coerente con il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla legge n. 168 del 1989. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dagli articoli 9 e 33 della Costituzione, il citato Ministero indirizza e coordina le azioni delle università e degli enti pubblici di ricerca in riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, rendendo compatibili due esigenze distinte e complementari: avere un centro di indi-

rizzo politico idoneo a coordinare e programmare la ricerca pubblica ed attuare il dettato costituzionale in merito alla autonomia delle istituzioni di alta cultura.

La legge n. 168 del 1989 non ha però dato un riferimento normativo, stabile e certo, allo *status* dei ricercatori degli enti e tale riferimento giuridico non è ancora arrivato, nonostante l'ordine del giorno approvato dal Senato in occasione del varo della legge n. 168 del 1989 in cui si chiedeva un impegno del Governo a legiferare in merito allo stato normativo del personale scientifico degli enti pubblici di ricerca.

L'esigenza di una normativa per legge su tale materia è stata più volte affermata dal Parlamento (ordine del giorno della I e VII Commissione del Senato che accompagna l'approvazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e pareri, rispettivamente della I e XI Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera sul decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). All'inizio della presente legislatura la legge delega n. 421 del 1992, all'articolo 2, che definisce le norme di riordino del pubblico impiego, ha ribadito che sono materia di legge il reclutamento e « l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca » (comma 1, lettera c), numeri 4 e 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale scientifico e tecnologico del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonché dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) secondo quanto disposto all'articolo 20, comma 6, della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità ai principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Ordinamento del personale scientifico).

1. Il ruolo del personale scientifico di cui all'articolo 1 è articolato in tre fasce di qualificazione scientifica e relativi profili professionali:

a) I fascia, dirigenti di ricerca: capacità di promuovere e sviluppare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel proprio settore di ricerca;

b) II fascia, primo ricercatore: capacità di sviluppare autonomamente avanzamenti significativi nel proprio settore di ricerca;

c) III fascia, ricercatore: attitudine a sviluppare avanzamenti nel proprio settore di ricerca.

2. Il titolo, rispettivamente di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca, è equiparato ai fini della normativa vigente a quello di ricercatore, professore associato e professore ordinario con l'e-

sclosure, fatti salvi gli incarichi temporanei di cui all'articolo 11, della chiamata a ricoprire un posto di ruolo nelle università.

3. La direzione delle strutture scientifiche delle istituzioni ed enti di cui all'articolo 1 è riservata al personale del ruolo scientifico, fatto salvo quanto disposto all'articolo 12, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale scientifico assume inoltre la responsabilità dei progetti di ricerca promossi dal proprio ente o da altri organismi nazionali e internazionali.

4. Per il reclutamento dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non valgono i limiti di età previsti dalla legislazione vigente.

5. Per l'accesso alla seconda fascia e alla fascia di ricercatore di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è richiesto il diploma di laurea.

ART. 3.

(Reclutamento del personale scientifico di prima e seconda fascia).

1. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 bandiscono con cadenza almeno biennale per ciascuna fascia di cui all'articolo 2 alternativamente, un concorso pubblico nazionale per aree scientifiche disciplinari. Il numero di posti da mettere a concorso è determinato sulla base dei posti vacanti al 30 giugno di ciascun anno.

2. Nei concorsi di prima fascia di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 la valutazione dei candidati avviene sulla base dei titoli scientifici presentati. In quelli di seconda fascia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 sulla base dei titoli scientifici e dell'esito di un colloquio.

3. La composizione, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base alle indicazioni fornite dalle istituzioni e dagli enti di ricerca, sentiti il Comitato superiore della ricerca di cui all'articolo 16 ed il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le commissioni sono composte da almeno cinque commissari di livello non inferiore al posto da coprire;

b) la metà, arrotondata per eccesso, dei membri è eletta dal personale dell'istituzione o dell'ente che ha bandito il concorso, di livello non inferiore al posto da coprire e della stessa area scientifico-disciplinare; qualora tale personale sia numericamente inferiore al triplo dei membri, sia effettivi sia supplenti, da eleggere, l'elettorato attivo è allargato alle aree affini di cui all'articolo 4, comma 1; nel caso in cui non sia comunque possibile raggiungere il predetto *quorum*, i suddetti membri interni sono nominati dalla istituzione o dall'ente secondo modalità individuate dal regolamento;

c) gli altri membri sono scelti tra esperti di altri enti, professori universitari, esperti di altri Stati membri della Comunità europea;

d) sono stabiliti i termini per il completamento dei lavori delle commissioni, con sanzioni per i commissari inadempienti;

e) le commissioni compilano una lista di vincitori pari al numero dei posti disponibili nonché una graduatoria di idonei fino al 20 per cento dei posti stessi, valida esclusivamente ai fini di eventuali subentri per rinuncia entro un anno dall'espletamento del concorso;

f) i membri delle commissioni sono esclusi dalle commissioni per la tornata immediatamente successiva della medesima fascia.

ART. 4.

(Aree scientifico-disciplinari).

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3 disciplina la definizione delle aree scientifico-disciplinari, e delle eventuali aree affini di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, per ciascuna istituzione od ente.

2. Le aree scientifico-disciplinari non possono essere modificate per almeno cinque anni.

3. Per gli enti di dimensioni minori è previsto un solo settore scientifico-disciplinare definito dai compiti istituzionali dell'ente stesso.

4. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì il passaggio a richiesta dei ricercatori ad altra area scientifico-disciplinare.

ART. 5.

(Reclutamento dei ricercatori di fascia iniziale).

1. Il reclutamento nella fascia iniziale del ruolo del personale scientifico delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante concorsi pubblici nazionali per titoli scientifici ed esami indetti dalle istituzioni e dagli enti medesimi con riferimento alle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3. Per l'accesso è richiesta una documentata esperienza almeno triennale di attività di ricerca o il titolo di dottore di ricerca. Le norme relative alla disciplina concorsuale sono stabilite per ciascuna istituzione od ente dal regolamento del personale scientifico di cui all'articolo 20, comma 3.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri. Almeno un membro della commissione deve essere esterno all'istituzione o all'ente, almeno uno deve essere interno e almeno due devono appartenere alle prime due fasce di cui al comma 1 dell'articolo 2 o alle fasce dei professori universitari.

ART. 6.

(Formazione dei ricercatori).

1. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 curano presso le rispettive strutture scientifiche la formazione di giovani ricercatori nei settori scientifici di proprio interesse. A tal fine possono assegnare a laureati da non più di tre anni contratti di formazione di durata triennale, non riassegnabili alla stessa persona, per lo svolgimento di programmi di ricerca presso le proprie strutture scientifiche. L'assegnazione avviene a seguito di pubblico concorso per titoli ed esame e comporta un trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 18. Allo scadere del contratto è rilasciato un apposito attestato riportante l'indicazione del programma svolto e la valutazione scientifica dello stesso, secondo modalità stabilite dai regolamenti degli enti.

ART. 7.

(Compatibilità).

1. Al personale scientifico delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 si applicano le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente e ricercatore universitario a tempo pieno.

ART. 8.

(Consiglio di disciplina).

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale scientifico sono disposti da un consiglio di disciplina istituito presso ciascuna istituzione od ente. Il consiglio di disciplina è composto da due dirigenti di ricerca, due primi ricercatori, due ricercatori di fascia iniziale, eletti dal personale scientifico in collegi separati, e un rappresentante dell'istituzione o dell'ente. Il consiglio nomina al suo interno

un presidente. Per l'adozione di provvedimenti è necessario il voto favorevole di almeno un membro dello stesso livello del giudicato.

ART. 9.

(Doveri del personale scientifico).

1. Il personale scientifico garantisce lo svolgimento dei programmi di ricerca a cui partecipa e concorre ad assicurare la funzionalità della struttura di ricerca alla quale afferisce, nonché a realizzare la formazione di cui all'articolo 6. In relazione a ciò, il personale scientifico:

a) svolge la propria attività di ricerca nella struttura di afferenza o in altra sede, ove richiesto dalle esigenze della ricerca stessa;

b) attesta mensilmente tramite autocertificazione lo svolgimento della propria attività;

c) presenta annualmente ai competenti organismi scientifici una relazione sull'attività svolta.

2. Il personale scientifico è escluso dall'applicazione dell'istituto dello straordinario.

3. Il regolamento del personale scientifico di cui all'articolo 20, comma 3 disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed individua gli organismi scientifici di cui al comma 1, lettera c).

ART. 10.

(Diritti del personale scientifico).

1. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 garantiscono al loro personale scientifico l'afferenza all'area scientifico-disciplinare di inquadramento, anche in caso di trasformazione o soppressione della struttura in cui opera.

2. Il personale scientifico ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche

svolte ed a renderne pubblici liberamente i risultati, fatte salve le esigenze di segretezza se esplicitamente richiesta ai sensi dei regolamenti dell'istituzione o dell'ente di appartenenza.

3. I ricercatori singoli o associati svolgono in piena autonomia e senza vincoli di orario l'attività di ricerca programmata.

4. Ai ricercatori sono assicurati, nel quadro della programmazione scientifica e dei compiti istituzionali dell'istituzione o dell'ente di afferenza, l'accesso ai finanziamenti e la relativa gestione dei programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione dei relativi finanziamenti, l'uso delle infrastrutture e degli apparati tecnici.

5. È assicurata la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani o stranieri.

6. In coerenza con i fini istituzionali, le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 nella loro programmazione scientifica rispettano la libertà di ricerca del proprio personale scientifico.

7. È comunque garantito il rispetto dei valori etici individuali.

8. Il regolamento del personale scientifico di cui all'articolo 20, comma 3, disciplina le modalità di attuazione dei diritti di cui al presente articolo.

ART. 11.

(Mobilità del personale scientifico).

1. Il personale scientifico può essere trasferito, a domanda, ad una istituzione o ad un ente di cui all'articolo 1 diversi da quelli di appartenenza, previo nulla-osta di questi ultimi, mantenendo il proprio inquadramento giuridico ed economico.

2. Il personale scientifico può essere chiamato a svolgere attività didattica nelle università, con l'affidamento di un corso di insegnamento.

3. La mobilità di cui al comma 2 ha una durata massima complessiva di tre

anni in un decennio e viene attuata previo nulla-osta dell'ente di appartenenza del personale interessato.

4. Per la durata dell'incarico, il personale di cui al comma 2 è collocato in aspettativa senza assegni; la retribuzione è a carico dell'università presso la quale si svolge l'incarico. È comunque garantita la perequazione del trattamento economico e previdenziale. Il periodo dell'incarico è valido a tutti i fini di legge.

5. Il Governo è autorizzato a disciplinare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità per le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 di chiamare professori universitari a svolgere in via esclusiva attività di ricerca presso le proprie strutture scientifiche, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

ART. 12.

(Ordinamento del personale tecnologico).

1. Il ruolo del personale tecnologico di cui all'articolo 1 è articolato in tre fasce di qualificazione tecnico-professionale e relativi profili professionali:

a) dirigente tecnologo: capacità di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione di attività tecnologiche professionali complesse, inclusa la direzione di servizi e strutture tecniche di grandi dimensioni, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali;

b) primo tecnologo: capacità di sviluppare autonomamente funzioni di progettazione, elaborazione e gestione di attività tecnologiche professionali;

c) tecnologo: capacità acquisite per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di progettazione, elaborazione, analisi in attività tecnologiche e professionali.

2. Per l'accesso alle tre fasce del ruolo tecnologico di cui al comma 1 è richiesto il diploma di laurea e, se richiesto per le

funzioni da svolgere, il superamento dell'esame di Stato.

3. Per l'accesso alla fascia di dirigente tecnologo e di primo tecnologo di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si prescinde dai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

4. Il regolamento del personale tecnologico di cui all'articolo 20, comma 3, disciplina i diritti e doveri di tale personale tenendo conto di quanto disposto per il personale scientifico agli articoli 8, 9 e 10. In particolare il personale tecnologico è escluso dall'applicazione dell'istituto dello straordinario.

ART. 13.

(Reclutamento del personale tecnologico di prima e seconda fascia).

1. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 bandiscono concorsi pubblici nazionali per aree tecnico-professionali per la copertura dei posti di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 12.

2. La definizione delle aree tecnico-professionali per ciascuna istituzione o ente di cui all'articolo 1, la composizione, le procedure per la formazione e il funzionamento e gli adempimenti delle commissioni di concorso, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base alle indicazioni fornite dalle istituzioni e dagli enti di ricerca, sentiti il Comitato superiore della ricerca di cui all'articolo 16 ed il CNST, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le commissioni sono composte da almeno cinque commissari di livello non inferiore al posto da coprire;

b) la metà, arrotondata per eccesso, dei membri appartiene al personale tecnologico o scientifico dell'ente che ha bandito il concorso, compatibilmente con l'e-

sigenza di assicurare la competenza della commissione; almeno uno di tali membri appartiene al ruolo del personale scientifico;

c) gli altri membri sono nominati tra il personale tecnologico e scientifico di altre istituzioni od enti di cui all'articolo 1, tra esperti di altri enti e professori universitari e possono essere anche di altro Stato membro della Comunità europea.

ART. 14.

(Reclutamento del personale tecnologico di fascia iniziale).

1. Il reclutamento nella fascia iniziale del ruolo del personale tecnologico di cui all'articolo 12 delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante concorsi pubblici nazionali per titoli ed esami indetti dalle istituzioni e dagli enti medesimi con riferimento ai settori tecnico-professionali di cui all'articolo 13. Per l'accesso è richiesta una documentata esperienza tecnico-professionale almeno biennale. Le norme relative alla disciplina concorsuale sono stabilite per ciascuna istituzione od ente dal regolamento del personale tecnologico di cui all'articolo 20, comma 3.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri. Almeno un membro della commissione deve essere esterno all'istituzione o all'ente e almeno uno deve essere interno; due membri devono essere di livello superiore all'iniziale.

ART. 15.

(Conferma di ruolo).

1. Dopo un quinquennio dall'immissione in una delle tre fasce di cui agli articoli 2 e 12, il personale scientifico e tecnologico è sottoposto ad un giudizio di conferma, sulla base dell'attività, rispettivamente, scientifica o tecnico-professionale svolta nel quinquennio stesso. Il giu-

dizio espresso da una commissione nominata dall'istituzione o dall'ente di appartenenza del personale interessato, per ciascuna area scientifico-disciplinare o tecnico-professionale e per ciascuna fascia, composta da tre membri di livello non inferiore a quello della fascia stessa e già confermati in ruolo, di cui due appartenenti all'istituzione o all'ente medesimo. Il personale nei cui confronti sia stato formulato un giudizio sfavorevole è mantenuto in servizio, a richiesta, per un ulteriore periodo di durata massima triennale, al termine del quale è sottoposto al giudizio di una nuova commissione. Qualora anche quest'ultimo giudizio sia sfavorevole, detto personale è dispensato dal servizio, fatta salva la possibilità di ricorso ai sensi dell'articolo 16.

ART. 16.

(Comitato superiore della ricerca).

1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il Comitato superiore della ricerca (CSR), articolato in sottocomitati per settori scientifici.

2. Il CSR esprime pareri sulle nomine dei presidenti, sui programmi annuali e pluriennali, sui regolamenti e sulle aree scientifico-disciplinari delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1.

3. Il CSR, su parere del competente sottocomitato di settore scientifico, decide sui ricorsi relativi a:

a) i concorsi per personale scientifico o tecnologico delle tre fasce di cui agli articoli 2 e 12;

b) la mancata conferma in ruolo, sia in primo che in secondo giudizio, del personale scientifico o tecnologico delle tre fasce;

c) i doveri ed i diritti del personale come disposti dagli articoli 9 e 10 e dal comma 4 dell'articolo 12.

4. Ai fini di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il CSR ha il diritto di acquisire la documentazione ed ogni altro elemento

di valutazione riguardanti le condizioni in cui ha operato il personale.

5. Il CSR può avanzare proposte operative, organizzative, regolamentari e programmatiche. Relativamente ai casi di mancata conferma, le proposte operative e organizzative possono prevedere ulteriori periodi di prova, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15.

6. I membri del CSR sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del CSR, nonché la durata in carica dei suoi membri, in osservanza dei seguenti criteri:

a) almeno il 60 per cento dei membri è eletto dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca tra gli appartenenti alle medesime fasce;

b) il 10 per cento dei membri è eletto dai primi tecnologi e dai dirigenti tecnologi tra gli appartenenti alle medesime fasce;

c) un ulteriore 10 per cento dei membri è nominato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i professori associati confermati ed ordinari;

d) i restanti membri sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i ricercatori di elevata qualificazione, anche di altro Stato membro della Comunità europea, non appartenenti alle categorie di cui alle lettere precedenti, e tra i rappresentanti degli utenti della ricerca.

ART. 17.

(Organici).

1. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 dispongono di proprie dotazioni organiche di personale scientifico e di personale tecnologico di ruolo.

2. La dotazione del personale scientifico è ripartita in misura compresa tra il 20 per cento e il 40 per cento per ciascuna delle tre fasce di cui all'articolo 2.

3. La dotazione del personale tecnologico è ripartita nella misura massima del 40 per cento per la seconda fascia e del 20 per cento per la prima fascia di cui all'articolo 12.

4. La determinazione dei contingenti di ciascuna fascia è deliberata con cadenza triennale dalle istituzioni e dagli enti, sentiti il Comitato superiore della ricerca e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale scientifico e tecnologico. Gli incrementi della dotazione organica complessiva sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 18.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico del personale scientifico e tecnologico delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 è determinato dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 20, comma 5.

2. La determinazione del trattamento economico è comunque subordinata al principio dell'onnicompresività della retribuzione, con esclusione di compensi e indennità incentivanti, fatte comunque salve:

a) l'apposita indennità per la direzione di strutture scientifiche o tecniche previste dagli ordinamenti;

b) i compensi derivanti dai contratti e dalle convenzioni di ricerca e di consulenza di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

ART. 19.

(Assunzioni a termine).

1. Per lo svolgimento dei programmi scientifici o attività tecnico-professionali delimitati nel tempo, le istituzioni e gli

enti di cui all'articolo 1, qualora non siano disponibili le necessarie competenze nell'ambito del personale di ruolo, possono assumere con contratto di durata massima quinquennale, non superiore comunque alla durata del programma o attività, personale laureato anche straniero.

2. La qualificazione scientifica o tecnico-professionale richiesta ai fini del presente articolo è accertata attraverso adeguate prove selettive.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è stabilito dal contratto collettivo di cui all'articolo 20, comma 5.

4. I contingenti di personale a contratto di cui al presente articolo a carico della dotazione dell'istituzione o dell'ente ed a carico di finanziamenti assegnati da altri organismi non possono superare rispettivamente il 5 per cento ed il 10 per cento del personale del ruolo scientifico e tecnologico in servizio.

5. È comunque vietata l'assunzione a termine di una stessa persona per più di un quinquennio complessivo.

ART. 20.

(Norme transitorie e finali).

1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le procedure d'inquadramento e di reclutamento del personale scientifico e tecnologico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e dai regolamenti delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, espletate o in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 notificano al proprio personale scientifico e tecnologico in servizio una proposta di inquadramento nelle aree rispettivamente scientifico-disciplinari e tecnico-professionali previste dal regolamento stesso. Eventuali controdeduzioni possono essere presentate ed esaminate entro i successivi sessanta giorni, trascorsi

i quali le amministrazioni deliberano in via definitiva l'inquadramento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 approvano il regolamento del personale scientifico di cui agli articoli 5, 9 e 10 e il regolamento del personale tecnologico di cui all'articolo 14. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che esercita i controlli di legittimità e di merito secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentiti il CNST ed il Comitato superiore della ricerca.

4. Le istituzioni e gli enti di cui all'articolo 1 non possono assumere personale scientifico e tecnologico, sia di ruolo sia a termine, al di fuori delle procedure di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e per l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) dalla legge 29 aprile 1988, n. 143. Sono comunque fatti salvi i contratti a termine di cui all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in essere o di cui siano state bandite le prove di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le materie relative al rapporto di lavoro del personale scientifico e tecnologico delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 1 non espressamente regolate dalla presente legge o demandate ai regolamenti attuativi sono definite ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge. A tal fine è prevista un'area autonoma separata di contrattazione alle cui trattative partecipano, per la parte sindacale, le organizzazioni del personale scientifico e tecnologico maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore l'ENEA definisce le norme

di inquadramento, nelle tre fasce del ruolo scientifico e del ruolo tecnologico di cui agli articoli 2 e 12, del proprio personale in possesso di diploma di laurea e già compreso nella prima fascia di cui all'articolo 22 del contratto collettivo di lavoro del 31 dicembre 1985. Le norme di inquadramento sono trasmesse al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che può chiederne entro sessanta giorni la revisione, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il CNST.